



Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona
00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286
Internet : <http://www.inca.it>
e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it

Funzione Pubblica Nazionale
00153 Roma Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06585441 fax 0658544339

Roma, 24/10/2017

Prot. n. **2017-U-DANN-630**

Alle Segreterie FP/CGIL Regionali e Territoriali
Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Provinciali INCA
Alle Zone INCA
Alla Dipartimento welfare e nuovi diritti CGIL
Alle Categorie Nazionali

LORO SEDI

All. 2

Oggetto: art. 7 comma 2 ter DL 14/2017 – Polizia Locale: applicazione degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Escluso il diritto alla pensione privilegiata.

*Sommario: Polizia Locale (vigili urbani) – introdotti gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza sostenute per causa di servizio.
La disposizione si applica a decorrere dalla data (22/04/2017) di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 14/2017 .*

Care compagne, cari compagni

come noto a tutti, la manovra “salva Italia” del 2011, a firma dell'allora Presidente del Consiglio Mario Monti, con l'art. 6 del Decreto Legge 201/2011, ha disposto l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

A farne le spese, in quell'occasione, tra i pubblici dipendenti, anche la Polizia Locale (Municipale – Vigili Urbani) e la Polizia Provinciale che, pur svolgendo sul proprio territorio funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza, esercitando, quindi, funzioni e compiti che risultano analoghi a quelli esercitati dalle altre forze di Polizia dello Stato, non sono sopravvissuti ai tagli della Spending Review.

Unici superstiti e, quindi, non toccati dalla riforma, con il conseguente mantenimento di tutti i benefici legati al riconoscimento della causa di servizio, sono il personale del comparto difesa (Guardia di Finanza, Forze armate, Carabinieri e Corpo Forestale), sicurezza (Polizia di stato e Polizia penitenziaria) e soccorso pubblico (VV.FF).



Con l'articolo 6 del Dl. n. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. Manovra Monti, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" è stata disposta, dalla data di entrata in vigore del decreto, l'abrogazione degli istituti relativi all'accertamento:

- della dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
- dell'equo indennizzo;
- del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio;
- della pensione privilegiata

per il personale civile pubblico, nei confronti del quale, viene comunque applicata la tutela Inail per gli infortuni e le malattie professionali, con la medesima disciplina prevista nel settore privato.

Per i dipendenti civili dell'amministrazione pubblica, dopo l'entrata in vigore della Legge 214/11, qualora svolgano attività protette in quanto rischiose, rimane comunque **garantita la tutela Inail** attraverso la forma della "gestione per conto"¹: lo stato non corrisponde all'INAIL alcun premio, ma rimborsa gli oneri della gestione dei casi e delle prestazioni erogate.

Il pagamento del premio Inail è invece previsto per i dipendenti degli Enti Locali², sempreché svolgano attività che la legge individua come rischiose.

Con l'emanazione del Decreto legge 14/2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" (art. 7 co. 2 ter), convertito con modificazioni dalla Legge 48/2017³, sono stati introdotti, per la Polizia Locale, gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, con esclusione, e non è poca cosa, del beneficio più importante, quello della pensione privilegiata, abrogati, come detto, nel 2011 dal decreto Monti.

¹ Art. 127 del D.P.R. 1124/1965:

² Art. 9 T.U. 1124/1965

³ Pubblicato nella G.U. 21/04/2017, n. 93



Art. 7. DL 17/2017 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città

2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.

2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2-quinqües. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Pertanto, a far data dal **22/04/2017**, la polizia locale potrà beneficiare dell'istituto dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Una particolare attenzione, però, a nostro avviso, deve essere prestata nei confronti del Corpo di Polizia Provinciale che, seppur oggi poco radicato nel territorio italiano, non essendo esplicitamente menzionato nella disposizione di legge, corre il serio rischio di rimanere estromesso.

Infatti, dalla lettura sistematica della norma, sembrerebbe escluso dal ripristino dei sopracitati benefici.

Noi non siamo di quest'avviso, in quanto valutiamo che l'esclusione riguardi solamente il rimborso alle Province dei costi sostenuti da parte dello Stato. Riteniamo che il corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, rientri a pieno titolo, per compiti e funzioni, nella dizione di Polizia Locale, pertanto, anche loro potenziali beneficiari degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.



Art. 12. Legge 65/1986 - Applicazione ad altri enti locali -

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

È facile prevedere che le amministrazioni competenti, come sovente accade, nell'interpretare rigidamente la norma, difficilmente riconosceranno tale diritto. Pertanto, oltre a segnalarci dette situazioni, è opportuno, prima di intraprendere una eventuale azione giudiziaria, un'attenta valutazione sia sul piano legale sia medico legale.

Per quanto riguarda l'iter da seguire per l'accertamento degli istituti sopramenzionati, la norma prende a riferimento quanto già previsto dal D.P.R. 461/2001 "*Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*".



L'istanza deve essere presentata (dal dipendente o dall'avente diritto) all' Ente lavorativo di appartenenza (o all'ultimo ente di servizio se l'interessato è pensionato), entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità (termine perentorio), indicando la natura dell'infermità o lesione ed i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriali e sull'idoneità al servizio. Alla stessa va allegato ogni documento ritenuto utile (documentazione medica, dichiarazioni testimoniali, perizie, verbali). L'amministrazione provvederà ad inoltrarla, corredata della documentazione necessaria, alla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (CMO). Ricevuta l'istanza, la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) esprime un giudizio sanitario sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, sull'ascrivibilità tabellare e sull'idoneità al servizio. L'Amministrazione, ricevuto verbale dalla Commissione Medica Ospedaliera, lo invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che dovrà esprimere un parere motivato sulla dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata. Il procedimento si conclude con un decreto dell'Amministrazione di appartenenza da notificarsi all'interessato.

Pertanto, a nostro avviso, resta in capo alla Commissione Medica Ospedaliera il diritto/dovere di pronunciarsi anche sull'idoneità al servizio o altre forme di inabilità⁴. Nel Giudizio di inidoneità la Commissione prende in considerazione tutte le menomazioni di cui il dipendente è portatore, comprese quelle non dipendenti da causa di servizio.

Nella novellata norma, come precedentemente detto, non è stato cancellato in toto l'articolo che ha abrogato la causa di servizio, ma introdotto solo il diritto all'equo indennizzo e alle spese di degenza per causa di servizio. Mancano all'appello la *pensione privilegiata*, nonostante l'impegno profuso dalla funzione Pubblica CGIL e, probabilmente per una svista (forse!), *l'accertamento della dipendenza da causa di servizio*.

Il fatto che l'articolo di legge sia così "secco" nell'indicare gli istituti applicabili, desta non poche perplessità, soprattutto, sulla disponibilità, per la Polizia Locale, degli ulteriori benefici legati al riconoscimento della causa di servizio: (malattia, maggiorazioni contributive, esenzioni ticket, ecc.).

⁴ Art. 198 comma 4 D.lgs. 66/2010

Questo lo si evince anche dalla nota/circolare 32934/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica che sottolinea, in merito all'abrogazione *dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio*, l'impossibilità di accedere agli ulteriori benefici.



Dipartimento funzione pubblica stralcio nota/circolare 32934/2012:

“...il dipendente può avere interesse anche ad ottenere un atto di accertamento "in sé e per sé", ossia a prescindere dal riconoscimento dei benefici economici dell'equo indennizzo e del rimborso spese di degenza. Si tratta di quei casi in cui l'accertamento può essere finalizzato al conseguimento di vantaggi vari previsti dalle norme e dai CCNL, come l'esenzione dal regime della reperibilità in caso di malattia, lo scomputo dal periodo di comparto, l'esclusione della decurtazione del trattamento economico in caso di assenza per malattia, oltre che al conseguimento della pensione privilegiata, per la quale la legge stabilisce il termine quinquennale dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973). Il d.P.R. n. 461 del 2001 non prevede alcun termine per la presentazione della domanda di accertamento in sé e per sé in corso di rapporto, mentre stabilisce dei termini perentori nel caso in cui l'accertamento sia finalizzato al riconoscimento dei benefici economici, termini il cui rispetto condiziona quindi l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto i benefici stessi. Ciò premesso, l'art. 6 citato ha abrogato non solo gli istituti economici collegati all'accertamento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio (equo indennizzo, rimborso spese e pensione), ma anche "l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio". Pertanto, dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione, i procedimenti di accertamento in sé e per sé sono salvaguardati (e la salvaguardia vale anche se gli stessi sono stati avviati dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza previsto per la tempestività della domanda avente ad oggetto i benefici economici) soltanto se la relativa domanda sia stata presentata prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dell'abrogazione) ovvero siano riferiti ad eventi occorsi prima della predetta data per procedimenti instaurabili d'ufficio”.

È pur vero che il riconoscimento dell'equo indennizzo è subordinato *all'accertamento della dipendenza da causa di servizio*, ma permangono comunque forti dubbi.

Un'applicazione letterale e rigida della norma, a vantaggio di un'interpretazione logica, infatti, priverebbe la Polizia Locale, oltre alla pensione privilegiata, prestazione non disponibile per legge, di tutti quei benefici (pochi!) legati all'accertamento e riconoscimento della causa di servizio.

Non vorremmo, come sovente accade, dover risolvere la questione nelle aule di tribunale.

Restano, tra i benefici non disponibili, le maggiorazioni stipendiali che, per effetto dell'art. 70 comma 1 del D.lgs. 112/2008, sono applicabili solo al personale del comparto sicurezza.



Art. 70 Decreto-Legge 112/2008

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ((nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.

Nel constatare che fino ad oggi gli organi competenti non hanno emanato alcuna circolare o istruzioni operative nel merito, riteniamo che il diritto all'equo indennizzo e alle spese di degenza per causa di servizio siano compatibili ma non cumulabili con le prestazioni Inail (danno biologico – rendita).

In sinergia con la FP/CGIL questi e altri aspetti poco chiari della norma sono già stati affrontati in un primo incontro con il Ministero dell'Interno, per la parte di sua competenza, e siamo in attesa di un confronto anche con il Dipartimento della funzione Pubblica e il Ministero del Tesoro. Sarà nostra cura tenervi informati degli eventuali sviluppi.

Allo stato dell'arte, la Polizia locale, dovrebbe, quindi, beneficiare di una doppia tutela: quella Inail e quella legata alla causa di servizio e, probabilmente, poter attivare i due percorsi per poi optare per il più favorevole (la stessa patologia o infortunio subito non possono essere risarciti due volte).

Pertanto, nel caso si opti per l'equo indennizzo, dovrà essere dedotto dall'importo ciò che il lavoratore percepisce da assicurazioni a carico dello stato o della pubblica amministrazione (tra cui rientrano le somme corrisposte dall'INAIL a titolo di indennizzo o rendita).

Il principio impedisce che a causa di un medesimo fatto l'interessato possa percepire più provvidenze.



Art. 50 D.P.R. 686/57 - Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata –

L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della metà se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

Allo stato attuale, a nostro avviso, è bene, in caso di infortunio/malattia professionale di un agente della polizia locale, presentare contestualmente l'istanza sia all'amministrazione sia all'Inail, salvo poi optare per la più favorevole. Questo motivato dal fatto che, come

detto in precedenza, i due istituti hanno finalità e norme diverse e, a conti fatti, non sempre l'uno è più vantaggioso dell'altro.

L'Inail il più delle volte, questo accade soprattutto negli eventi di medio-grossa entità, sembrerebbe essere più vantaggioso dell'equo indennizzo, ma non sempre. In questi casi il ruolo del nostro consulente medico legale è di fondamentale importanza.

La stessa norma⁵ ha previsto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'equo indennizzo e il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio (escluse le cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie) del personale della polizia locale.

In data 4 settembre 2017, con la firma del Viminale e di concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato il decreto con allegato modello di certificazione, che dovrà essere utilizzato dai Comuni per l'invio telematico, entro il 31 marzo di ciascun anno, per ottenere il rimborso delle spese sostenute. La spesa annuale prevista dallo Stato è di 2.500.000 euro.

p./il Collegio di Presidenza Inca
(Silvino Candelo)

p./la Segreteria FP/CGIL Nazionale
(Federico Bozzanca)

⁵ Articolo 7, comma 2-ter del decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017

LE PRESTAZIONI

L'equo indennizzo e la rendita Inail di cui al DPR n. 1124/65, hanno finalità diverse:

- La funzione dell'equo indennizzo non è, infatti, quella di reintegrare completamente, dei danni subiti, il dipendente, ma quella di assicurare un certo compenso economico per il danno fisico subito, prescindendo non solo, dalla responsabilità dell'Amministrazione, ma anche dalle conseguenze sulla capacità lavorativa, valutando, di fatto, la semplice diminuzione dell'integrità fisica.
- L'Inail indennizza i danni patrimoniali e non patrimoniali secondo la normativa vigente, ossia le conseguenze della menomazione sulla capacità dell'infortunato di produrre reddito con il lavoro e il danno biologico permanente. Infatti, con l'emanazione del DL 38/2000 (art. 13), che ha rivoluzionato il sistema indennitario degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'Inail valuta anche le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.

Equo indennizzo

Si tratta di una prestazione una tantum la cui valutazione verte sulla perdita dell' integrità fisica a seguito di una infermità contratta per causa di servizio.

La misura dell'equo indennizzo varia a seconda della gravità della menomazione subita dal lavoratore (Tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, N. 834 e s.m.).

Nei casi di lesioni ascritte alla prima categoria (quelle più gravi) o che abbiano determinato il decesso del lavoratore l'importo dell'equo indennizzo è pari a 2 volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo (es. R.I.A., assegno ad personam, tredicesima mensilità, ecc.).

Per le categorie dalla seconda alla ottava, invece, l'equo indennizzo viene liquidato in percentuale decrescente, che oscilla tra il 92% e il 3% dell'importo stabilito per la prima categoria.

Categoria di menomazione di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, N. 834	MISURA
PRIMA CATEGORIA	Due volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda
SECONDA CATEGORIA	92 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
TERZA CATEGORIA	75 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
QUARTA CATEGORIA	61 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
QUINTA CATEGORIA	44 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
SESTA CATEGORIA	27 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
SETTIMA CATEGORIA	12 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
OTTAVA CATEGORIA	6 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834	MISURA
PER TUTTE LE MENOMAZIONI PREVISTE	3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

Inoltre, l'importo dell'equo indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l'equo indennizzo, può essere chiesta all'amministrazione la revisione del provvedimento.

Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento.

L'equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.

Danno biologico Inail

È una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

La prestazione è erogata, secondo la "Tabella indennizzo danno biologico in capitale" di cui al d.m. 12 luglio 2000, in una unica soluzione e in funzione dell'età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della "Tabella delle menomazioni" prevista dal d.lgs. 38/2000.

Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 dispone a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68% degli indennizzi in capitale a titolo di rivalutazione del danno biologico. Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2014, il

decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%.

Dal 1° luglio 2016 l'Inail, in base a quanto disposto dalla legge finanziaria del 2016 (n.208), ogni anno, deve adeguare gli importi degli indennizzi del danno biologico all'andamento dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat rispetto all'anno precedente.

Gli assicurati dichiarati guariti, con postumi inferiori al 6% e con postumi dal 6% al 15%, possono presentare, una sola volta, domanda di aggravamento⁶ per l'adeguamento del precedente indennizzo in capitale e, nel caso in cui l'aggravamento del danno riconosciuto sia superiore al 15%, l'erogazione della rendita. L'importo della rendita viene decurtato del precedente indennizzo in capitale.

Tab. A	MASCHI										
	Fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	4.957,98	4.710,08	4.462,18	4.214,28	3.966,38	3.718,49	3.470,59	3.222,69	2.974,79	2.726,89	2.478,99
7	6.145,86	5.838,57	5.531,27	5.223,98	4.916,69	4.609,40	4.302,10	3.994,81	3.687,52	3.380,22	3.072,93
8	7.436,96	7.065,11	6.693,26	6.321,42	5.949,57	5.577,72	5.205,87	4.834,02	4.462,18	4.090,33	3.718,48
9	8.831,43	8.389,86	7.948,29	7.506,72	7.065,14	6.623,57	6.182,00	5.740,43	5.298,86	4.857,29	4.415,72
10	10.329,10	9.812,65	9.296,19	8.779,74	8.263,28	7.746,83	7.230,37	6.713,92	6.197,46	5.681,01	5.164,55
11	12.498,31	11.873,39	11.248,48	10.623,56	9.998,65	9.373,73	8.748,82	8.123,90	7.498,99	6.874,07	6.249,16
12	14.874,00	14.130,30	13.386,60	12.642,90	11.899,20	11.155,50	10.411,80	9.668,10	8.924,40	8.180,70	7.437,00
13	17.456,27	16.583,46	15.710,64	14.837,83	13.965,02	13.092,20	12.219,39	11.346,58	10.473,76	9.600,95	8.728,14
14	20.245,12	19.232,86	18.220,61	17.208,35	16.196,10	15.183,84	14.171,58	13.159,33	12.147,07	11.134,82	10.122,56
15	23.240,55	22.078,52	20.916,50	19.754,47	18.592,44	17.430,41	16.268,39	15.106,36	13.944,33	12.782,30	11.620,28

Tab. B	FEMMINE										
	Fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	5.422,80	5.151,66	4.880,52	4.609,38	4.338,24	4.067,10	3.795,96	3.524,82	3.253,68	2.982,54	2.711,40
7	6.688,15	6.353,74	6.019,34	5.684,93	5.350,52	5.016,11	4.681,71	4.347,30	4.012,89	3.678,48	3.344,08
8	8.056,72	7.653,88	7.251,05	6.848,21	6.445,38	6.042,54	5.639,70	5.236,87	4.834,03	4.431,20	4.028,36
9	9.528,66	9.052,23	8.575,79	8.099,36	7.622,93	7.146,50	6.670,06	6.193,63	5.717,20	5.240,76	4.764,33
10	11.103,80	10.548,61	9.993,42	9.438,23	8.883,04	8.327,85	7.772,66	7.217,47	6.662,28	6.107,09	5.551,90
11	13.350,37	12.682,85	12.015,33	11.347,81	10.680,30	10.012,78	9.345,26	8.677,74	8.010,22	7.342,70	6.675,19
12	15.803,64	15.013,46	14.223,28	13.433,09	12.642,91	11.852,73	11.062,55	10.272,37	9.482,18	8.692,00	7.901,82
13	18.463,38	17.540,21	16.617,04	15.693,87	14.770,70	13.847,54	12.924,37	12.001,20	11.078,03	10.154,86	9.231,69
14	21.329,70	20.263,22	19.196,73	18.130,25	17.063,76	15.997,28	14.930,79	13.864,31	12.797,82	11.731,34	10.664,85
15	24.402,60	23.182,47	21.962,34	20.742,21	19.522,08	18.301,95	17.081,82	15.861,69	14.641,56	13.421,43	12.201,30

⁶ Formulato nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 83, 137 e 146 del T.U. 1124/65

Rendita Inail

È una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000⁷ e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data, per i quali è accertato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L'importo della rendita viene calcolato sulla base di:

- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall'infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L'importo è fissato secondo la "Tabella indennizzo danno biologico in rendita" di cui al d.m. 12 luglio 2000
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell'infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall'assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella "Tabella dei coefficienti" di cui al citato d.m..

Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 dispone a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68% della quota di rendita che indennizza il danno biologico. Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2014, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%.

Dal 1° luglio 2016 l'Inail, in base a quanto disposto dalla legge finanziaria del 2016 (n.208), ogni anno, deve adeguare gli importi degli indennizzi del danno biologico all'andamento dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat rispetto all'anno precedente.

Nei casi di riconoscimento di un infortunio o di una malattia professionale con postumi pari o superiori al 16% sia l'INAIL che il lavoratore possono richiedere la revisione del danno⁸.

ALTRE PRESTAZIONI INAIL - SANITARIE	
Cura e riabilitazione	Le cure mediche, chirurgiche e riabilitative, ambulatoriali o ospedaliere, sono prestate senza limiti di tempo, finché il lavoratore non sia clinicamente guarito e anche dopo la guarigione clinica, ove facilitino il recupero della capacità lavorativa.
Cure termali e soggiorni climatici	Gli oneri relativi alle cure termali gravano sul Servizio Sanitario Nazionale, mentre tutte le spese accessorie (viaggio sia per l'invalido che per l'accompagnatore, diarie, rette alberghiere) sono di competenza dell'INAIL.
Protesi e presidi	L'INAIL fornisce ai lavoratori infortunati e tecnopatici protesi e mezzi tecnologici necessari per lo svolgimento della loro vita quotidiana e di relazione.

⁷ Per gli infortuni/malattie professionali verificatesi prima del 25/07/2000 quando il danno permanente conseguente all'infortunio o alla malattia professionale risulti superiore al 10% e fino al 100%. La valutazione verte solo sulla riduzione della capacità lavorativa.

⁸ Formulata nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 83, 137 e 146 del T.U. 1124/65.

ALTRE PRESTAZIONI INAIL - ECONOMICHE

Quote integrative sulla rendita per inabilità permanente	È integrata nella misura di un ventesimo per il coniuge, figli fino a 18 anni, figli inabili, figli fino a 26 anni se studenti universitari.
Integrazione rendita	Al lavoratore infortunato o tecnopatico che deve sottoporsi a cure per il recupero della capacità lavorativa l'INAIL integra la rendita diretta con una indennità che può raggiungere la misura massima della temporanea
Assegno personale continuativo	Spetta al lavoratore titolare di rendita che presenti menomazioni tali per cui abbia bisogno di essere assistito da altra persona nell'espletamento dei normali atti della vita quotidiana e purché a ciò non provvedano già altre istituzioni.
Assegno di incollocabilità	Gli invalidi dichiarati "inidonei" e cioè "incollocabili" hanno diritto ad un assegno mensile
Rendita ai superstiti	In caso di morte del lavoratore avvenuta in conseguenza dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale viene corrisposta la rendita ai superstiti.
Assegno funerario	Se la morte avviene in conseguenza dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, spetta un assegno "una tantum"
Speciale Assegno Continuativo	In caso di decesso del titolare di rendita con grado di inabilità non inferiore al 48% (dal gennaio 2007), avvenuto per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale, l'INAIL eroga uno speciale assegno mensile a condizione che i superstiti non percepiscano prestazioni economiche previdenziali o altri redditi.

Risarcimento del danno – danno differenziale

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, il dipendente pubblico, vittima d'infortunio/malattia professionale, ha diritto, qualora vi sia una responsabilità del datore di lavoro (pubblico o privato), al così detto "danno differenziale": differenza tra il risarcimento che il lavoratore riceverebbe in ambito civilistico e l'indennizzo liquidato dall'INAIL o l'equo indennizzo dall'amministrazione pubblica.

Questo motivato dal fatto che l'equo indennizzo da causa di servizio, agisce unicamente indennizzando la menomazione dell'integrità fisica del soggetto interessato, che è cosa completamente distinta dal risarcimento del danno che comprende, invece, le conseguenze psicologiche e sociali del danneggiato in quanto individuo che interagisce in un ambito collettivo.

Per sua natura è assimilabile a una delle molteplici indennità che l'Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, sicché equo indennizzo e risarcimento del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) sono tra

*loro compatibili e cumulabili, senza che l'importo liquidato a titolo di equo indennizzo possa essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro*⁹.

Per quanto enunciato dal Consiglio di Stato, nel caso dell'equo indennizzo, quindi, dovremmo parlare di risarcimento del danno "puro" e non differenziale, anche se questo non cambia la sostanza.

Nel caso dell'Inail che, con l'entrata in vigore del D.lgs. 38/2000, ha incluso nell'indennizzo il danno biologico, sussiste comunque un danno biologico differenziale non coperto dall'indennizzo quale: danno biologico temporaneo, il danno morale, il danno biologico da morte, il danno esistenziale, il danno alla sfera relazionale complessa dell'individuo, ovvero i pregiudizi, conseguenti alla menomazione, delle attività nei diversi ambiti del vivere quotidiano in cui il soggetto esprime la propria personalità. E' escluso inoltre dalla tutela INAIL il danno biologico valutato inferiore al 6%.

Ne consegue che, in considerazione della diversa natura delle prestazioni INAIL rispetto al risarcimento del danno causato da infortunio o da malattia da lavoro, è facoltà del lavoratore di agire in giudizio onde ottenere il risarcimento del danno differenziale.

L'Inca, come rappresentato nel corso sul danno differenziale del 7-8 febbraio c.a., ha messo in campo una procedura unica a livello nazionale che, con l'apporto di consulenti medici e legali convenzionati, verificata l'eventuale responsabilità del datore di lavoro, riesce a garantire anche questa tutela.

Quello del danno differenziale è diventato, per il Patronato Inca, un impegno non più procrastinabile.

Fondo vittime gravi infortuni

Con la finanziaria del 2007, è stato istituito uno specifico Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori (coniuge/unito civilmente - figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età, i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito, i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito e i figli maggiorenni inabili al lavoro).

L'erogazione delle prestazioni del fondo sono attribuiti all'Inail. Le prestazioni del fondo sono erogate **esclusivamente per infortuni mortali verificatisi a far data dal 1 gennaio 2007**. Sono esclusi da beneficio, quindi, sia le malattie professionali, sia gli infortuni avvenuti prima.

Il Fondo eroga una somma una tantum che varia in funzione del numero dei componenti del nucleo superstiti; tiene conto delle risorse disponibili del fondo ed è fissato annualmente con decreto ministeriale.

Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall'Inail, come ad esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc..

⁹ Consiglio di Stato, Sez. 6, 19 gennaio 2011, n. 365

ESEMPI

Professione: Vigile
Età: 51 anni
Retribuzione annua: 30000 Euro

Caso 1

Infortunio il 23/04/2017: perdita di una gamba.

Valutazione tabella causa di servizio	Valutazione tabella Inail	
Il categoria	30/40%	
Equo indennizzo	rendita	
41400 euro (una tantum)	30% = 8341,87	euro annui
	35% = 10142.43	euro annui
	40% = 13203.05	euro annui

A differenza dell'equo indennizzo (prestazione una tantum) con possibilità, entro cinque anni dalla prima liquidazione, di richiedere un solo aggravamento, la rendita Inail è vitalizia¹⁰ con possibilità, entro i limiti temporali previsti dal TU, di proporre più di un aggravamento. Inoltre, la rendita è reversibile se il decesso è collegato all'evento indennizzato (infortunio/malattia professionale).

Caso 2

Evento del 23/04/2017: para sinusiti

Valutazione tabella causa di servizio	Valutazione tabella Inail		
IV – VI categoria	fino a 7%		
Equo indennizzo	Danno biologico Inail		
IV = 27450 euro	} una tantum	7% = 4643,97	} una tantum
V = 19800 euro		6% = 3746,38	
VI = 12150 euro			

¹⁰ Se allo scadere del decimo anno (infortunio) o quindicesimo anno (malattia professionale) il danno è superiore al 15%, se inferiore, fino al 6%, liquidazione una tantum del danno biologico.

Caso 3

Evento del 23/04/2017: condilo mandibolare

Valutazione tabella causa di servizio

II categoria

Equo indennizzo

II = 41400 euro (una tantum)

Valutazione tabella Inail

fino a 12%

Danno biologico Inail

12% = 11239,17 (una tantum)

Caso 4

Evento del 23/04/2017: perdita arti superiori fino alle mani

Valutazione tabella causa di servizio

I categoria

Equo indennizzo

I = 45000 euro (una tantum)

Valutazione tabella Inail

85%

rendita Inail

85% = 37359,15 euro annui